REGOLAMENTO (CE) N. 533/98 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1998

relativo a una vendita mediante gara semplice di alcole d'origine vinica destinato all'esportazione detenuto dall'organismo d'intervento portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento [3],

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/97 [5], ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, è opportuno indire una vendita, tramite gara semplice, di alcole di origine vinica provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dall'organismo d'intervento portoghese;

considerando che è opportuno organizzare la suddetta gara per la vendita di alcole di origine vinica proveniente da distillazioni comunitarie effettuate in Portogallo per le campagne viticole 1995/1996 e 1996/1997; che tale alcole è detenuto dall'organismo d'intervento portoghese e, per non perturbare il mercato dell'alcole e delle bevande spiritose, viene destinato ad alcuni paesi dell'America centrale e dei Caraibi, beneficiari della «Caribbean Basin Initiative», nei quali esistono possibilità di smercio dell'alcole da utilizzarsi nel settore dei carburanti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione [6], relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica segnatamente del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, mediante la gara semplice n. 240/98 CE, di un quantitativo totale di 61 500 ettolitri di alcole, proveniente dalla distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dall'organismo d'intervento portoghese.

2. L'alcole posto in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea;

— deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:

  — Nicaragua,
  — San Cristoforo e Nevis,
  — Bahamas,
  — Repubblica Dominicana,
  — Antigua e Barbuda,
  — Dominica,
  — Isole Vergini Britanniche e Montserrat,
  — Giamaica,
  — Santa Lucia,
  — San Vicenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
  — Barbados,
  — Trinidad e Tobago,
  — Belize,
  — Costarica,
  — Guatemala,
  — Honduras, comprese le isole Swan,
  — El Salvador,
  — Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
  — Aruba,

[1] GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.
[3] GU L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
[4] GU L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.
[5] GU L 198 del 24. 7. 1997, pag. 4.
[6] GU L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

— Antille olandesi: Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,

— Guyana,

— Isole Vergini degli Stati Uniti;

— e deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 2

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

Articolo 3

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18 e da 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 il termine per la presentazione delle offerte relative all'aggiudicazione prevista dal presente regolamento si situa tra l'ottavo e il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di gara semplice.

Articolo 4

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 ammonta a 3,622 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo totale posto in vendita nel quadro della gara di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ([1]), per quanto riguarda la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione costituita per la gara di cui all'articolo 1 del presente regolamento viene svincolata quando l'offerta non è stata accettata o quando l'aggiudicatario ha costituito la totalità della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione.

2. La cauzione intesa a garantire l'esportazione ammonta a 5 ECU per ettolitro a 100 % vol, e deve essere costituita per ogni quantitativo di alcole oggetto di un buono di ritiro la gara di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La cauzione intesa a garantire l'esportazione dell'alcole è svincolata dall'organismo d'intervento detentore dell'alcole unicamente per ogni quantitativo di alcole per il quale viene fornita la prova dell'avvenuta esportazione entro il termine previsto all'articolo 5 del presente regolamento. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85, e fatti salvi i casi di forza maggiore, quando viene superato il termine di esportazione di cui all'articolo 5, la cauzione di 5 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol intesa a garantire l'esportazione è incamerata nella misura:

a) del 15 % in ogni caso;

b) dello 0,33 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 %, per ogni giorno di superamento del termine d'esportazione in questione.

3. La cauzione di buona esecuzione ammonta a 25 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Tale cauzione è svincolata conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 377/93.

4. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 377/93, la cauzione intesa a garantire l'esportazione e la cauzione di buona esecuzione debbono essere costituite simultaneamente presso l'organismo d'intervento interessato, per la gara di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro e non oltre il giorno del rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo di alcole in questione.

5. Il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale della cauzione intesa a garantire l'esportazione, espressa in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol, è quello in vigore il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 5

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento deve essere conclusa entro il 31 agosto 1998.

2. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo prelievo.

Articolo 6

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova che il concorrente ha assunto impegni vincolanti con un operatore del settore dei carburanti in uno dei paesi indicati all'articolo 1 del presente regolamento, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

([1]) GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Articolo 7

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico minimo dell'alcole descritto nell'allegato I, si applicano le disposizioni seguenti:

i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;

ii) l'aggiudicatario può:

— accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure

— rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quando indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

Articolo 8

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto della gara di cui all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dall'organismo d'intervento detentore con un alcole dello stesso tipo, con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA SEMPLICE N. 240/98 CE

I. **Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita**

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
PORTOGALLO	Mealhada	M1	5 747,23	35	greggio
		127	292,47	35	greggio
		326	2 203,87	35	greggio
		M2	5 780,99	35	greggio
		M3	9 579,15	35	greggio
		258	2 186,13	35	greggio
		259	2 236,08	35	greggio
		260	2 251,93	35	greggio
		289	2 238,94	35	greggio
		290	2 245,31	35	greggio
		301	2 202,83	35	greggio
		317	2 245,63	35	greggio
		322	2 678,63	35	greggio
		327	2 206,27	35	greggio
		328	2 164,53	35	greggio
		329	2 274,15	35	greggio
		332	2 238,28	35	greggio
		333	1 844,62	35	greggio
		341	2 235,35	35	greggio
		344	2 210,44	35	greggio
		345	2 227,14	35	greggio
		347	2 210,03	35	greggio
	Totale		61 500		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. **Destinazione e utilizzazione dell'alcole**

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. **Presentazione delle offerte**

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 61 500 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 120» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 240/98 CE — alcole — DG VI-E-2 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 23. 3. 1998.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

   a) il riferimento alla gara semplice n. 240/98 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti, previsti all'articolo 6 del presente regolamento. .

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

   — IVV, R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1200 Lisboa (tel.: 356 33 21; telex: 18508 IVV P; telefax: 352 08 76).

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

ALLEGATO II

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG VI (E-2) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Van der Stappen):

— per telex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci);

— per telefax: (32-2) 295 92 52.

ALLEGATO III

Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 533/98

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell'aggiudicazione:

— Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna